

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visti gli articoli 54 capoverso 1 e 101 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del _____,
decreta:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente legge disciplina i compiti, le prestazioni e l'organizzazione di Promozione Svizzera (istituto).

Art. 2 Forma giuridica

¹ Promozione Svizzera è un istituto di diritto pubblico dotato di personalità giuridica propria.

² Essa è autonoma nella sua organizzazione e nella sua gestione e tiene una contabilità propria.

³ Per i debiti risponde soltanto il patrimonio dell'istituto.

Art. 3 Obiettivi

La Confederazione, tramite l'istituto, intende:

- a. far conoscere la Svizzera, la sua varietà e le sue attrattive;
- b. promuovere la Svizzera quale piazza economica, scientifica e tecnologica;
- c. incrementare la domanda a favore delle destinazioni di viaggi, turismo e congressi in Svizzera.

Sezione 2: Campo d'attività

Art. 4 Compiti

I compiti dell'istituto sono i seguenti :

- a. promuovere l'immagine del Paese e provvedere alla sua presentazione all'estero;
- b. trasmettere all'estero conoscenze generali e informazioni sulla Svizzera;
- c. dirigere i progetti di partecipazione della Svizzera alle esposizioni universali;
- d. provvedere alla promozione turistica del Paese;
- e. sostenere i Cantoni nella promozione dell'insediamento di imprese estere in Svizzera.

Art. 5 Coordinamento

¹ L'istituto collabora nell'ambito di progetti specifici con i Cantoni e con altre istituzioni pubbliche e private sostenute finanziariamente dalla Confederazione. È tenuto a consultarli per i settori di competenza di questi ultimi.

² Esso istituisce a tale scopo una commissione esperta intesa a facilitare la cooperazione con le istituzioni interessate dalla promozione della Svizzera all'estero.

³ Per adempiere i suoi compiti può costituire delle società o acquisire partecipazioni in società.

Art. 6 Attività commerciali

¹ L'istituto può fornire prestazioni commerciali e conferire diritti a terzi, nel rispetto dei principi dell'economia di mercato, purché queste attività siano strettamente legate ai suoi compiti e non ne pregiudichino l'adempimento.

² Esso fissa prezzi conformi al mercato per le sue prestazioni commerciali. Deve redigere la sua contabilità in modo tale da poter comprovare i costi e i ricavi delle singole prestazioni. Non è ammesso il sovvenzionamento trasversale delle prestazioni commerciali.

³ Nello svolgimento delle sue attività commerciali è soggetto alle stesse disposizioni in materia di concorrenza applicate ai fornitori privati.

Sezione 3: Organizzazione e personale

Art. 7 Organi

¹ Gli organi dell'istituto sono:

- a. il consiglio d'amministrazione;
- b. il direttore;
- c. l'ufficio di revisione.

² Il consiglio d'amministrazione e l'ufficio di revisione sono nominati dal Consiglio federale. I membri del consiglio d'amministrazione sono nominati per un mandato di quattro anni. Ogni membro può essere rieletto due volte.

³ Il Consiglio federale può, per motivi gravi, revocare gli organi che ha nominato.

Art. 8 Consiglio d'amministrazione

¹ Il consiglio d'amministrazione si compone al massimo di nove membri qualificati.

² Il Consiglio federale nomina il presidente.

³ Il consiglio d'amministrazione:

- a. nomina il direttore, fatta salva l'approvazione del Consiglio federale;
- b. nomina gli altri membri della direzione;
- c. sorveglia la direzione;
- d. provvede al controllo interno;
- e. emana il regolamento interno;
- f. provvede alla realizzazione degli obiettivi strategici del Consiglio federale e gli presenta un rapporto sul loro conseguimento;
- g. approva il programma annuale, la pianificazione a medio termine e il preventivo;
- h. redige e pubblica il conto annuale e il rapporto di gestione;
- i. emana il regolamento del personale, che deve essere approvato dal Consiglio federale;
- j. adempie altri compiti previsti dal regolamento interno.

⁴ Per quanto riguarda gli onorari dei membri del consiglio d'amministrazione e le altre condizioni contrattuali convenute con i medesimi si applica per analogia l'articolo 6a della legge del 24 marzo 2000² sul personale federale (LPers).

Art. 9 Direttore

¹ Il direttore:

- a. è responsabile della gestione dell'istituto, nella misura in cui tale competenza non spetti al consiglio d'amministrazione;
- b. organizza e dirige l'istituto;
- c. assume il personale dell'istituto;
- d. rappresenta l'istituto nei confronti di terzi.

² Per quanto riguarda gli onorari del direttore e le altre condizioni contrattuali convenute con il medesimo si applica per analogia l'articolo 6a LPers.

Art. 10 Ufficio di revisione

¹ L'ufficio di revisione verifica in particolare la tenuta della contabilità e il conto annuale.

² RS 172.220.1

² Esso presenta un rapporto sul risultato della sua verifica al consiglio d'amministrazione e al Consiglio federale.

³ Per quanto riguarda la posizione, i requisiti, l'indipendenza, la durata del mandato e il rapporto da presentare si applicano per analogia le disposizioni sulla società anonima relative all'ufficio di revisione, fatti salvi i capoversi 1 e 2.

Art. 11 Personale

¹ Il personale dell'istituto è assunto conformemente alle pertinenti disposizioni del Codice delle obbligazioni³.

² L'istituto tiene conto, nella sua politica del personale, degli articoli 4 e 5 LPers.

³ Il consiglio d'amministrazione stabilisce nel suo regolamento del personale la remunerazione, le prestazioni accessorie e altre condizioni contrattuali. Si applica per analogia all'articolo 6a LPers.

⁴ Il personale è assicurato presso la Cassa pensioni della Confederazione PUBBLICA. L'istituto non può uscire da PUBBLICA.

Art. 12 Rapporto giuridico e responsabilità

¹ I rapporti giuridici tra l'istituto e i suoi partner contrattuali sono retti dalle disposizioni del diritto privato.

² La responsabilità dell'istituto, dei suoi organi e del suo personale è retta dalle disposizioni del diritto privato. La legge del 14 marzo 1958⁴ sulla responsabilità non è applicabile.

Sezione 4: Finanze

Art. 13 Finanziamento

¹ La Confederazione versa all'istituto aiuti finanziari annuali nell'ambito dei crediti autorizzati. L'Assemblea federale stabilisce i limiti di spesa a scadenze quadriennali con decreto federale semplice.

² L'istituto provvede all'acquisizione di fondi supplementari, in particolare:

- a. contributi di terzi interessati per prestazioni fatturabili;
- b. contributi di sponsorizzazione;
- c. introiti provenienti da attività commerciali;
- d. contributi volontari.

³ RS 220

⁴ RS 170.32

Art. 14 Tesoreria

¹ L'Amministrazione federale delle finanze (AFF) gestisce nell'ambito della sua tesoreria centrale la liquidità dell'istituto.

² Nell'ambito dell'adempimento degli obiettivi di cui all'articolo 3, accorda mutui all'istituto a condizioni di mercato al fine di assicurarne la solvibilità.

³ I dettagli sono disciplinati in una convenzione tra l'istituto e l'AFF.

Art. 15 Rendiconto

¹ Il rendiconto dell'istituto presenta lo stato patrimoniale, finanziario e i risultati d'esercizio.

² Esso è redatto secondo i principi di essenzialità, chiarezza, continuità ed espressione al lordo e si fonda sulle norme generalmente riconosciute.

³ Le norme di iscrizione a bilancio e di valutazione derivanti dai principi contabili devono essere pubblicate.

⁴ La contabilità deve essere redatta in modo tale da poter comprovare i costi e i ricavi delle singole prestazioni.

⁵ Il Consiglio federale può emanare prescrizioni riguardanti il rendiconto dell'istituto.

Art. 16 Imposte

L'istituto è esente da qualsiasi imposizione fiscale da parte della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Sono fatte salve le seguenti imposte federali:

- a. l'imposta sul valore aggiunto;
- b. l'imposta preventiva.

Sezione 5: Tutela degli interessi della Confederazione

Art. 17 Vigilanza

¹ L'istituto sottostà alla vigilanza del Consiglio federale.

² Il Consiglio federale esercita la sua funzione di vigilanza e di controllo in particolare nominando il consiglio d'amministrazione e il suo presidente, approvando il conto annuale, il rapporto di gestione e il regolamento del personale nonché dando scarico al consiglio d'amministrazione.

³ È autorizzato a consultare i documenti di gestione dell'istituto e informarsi sulla sua attività. Può consultare i rapporti di revisione sull'istituto redatti dal Controllo federale delle finanze (CFF) o richiedere la stesura di tali rapporti.

⁴ Sono fatte salve le competenze legali del CFF e l'alta vigilanza del Parlamento.

Art. 18 Obiettivi strategici

Il Consiglio federale stabilisce per ogni quadriennio gli obiettivi strategici dell'istituto.

Art. 19 Valutazione

L'istituto e il Dipartimento federale dell'economia provvedono affinché sia effettuata una valutazione periodica per verificare che gli obiettivi formulati nella presente legge siano conseguiti e che l'istituto agisca conformemente al suo mandato.

Sezione 6: Disposizioni transitorie e finali

Art. 20 Abrogazione e modifica del diritto vigente

Sono abrogate le seguenti leggi federali:

1. legge federale del 24 marzo 2000⁵ concernente la promozione dell'immagine della Svizzera all'estero;
2. legge federale del 21 dicembre 1955⁶ concernente l'Ufficio svizzero del turismo;
3. Legge federale del 16 dicembre 2005⁷ che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera.

Art. 21 Trasferimento di diritti e obblighi

¹ Il Consiglio federale stabilisce la data in cui l'istituto acquisisce una personalità giuridica propria. A partire da tale data esso subentra a Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland.

² Il Consiglio federale stabilisce i diritti, gli obblighi e i valori che sono trasferiti all'istituto, fissa il momento dell'entrata in vigore degli effetti giuridici e approva il bilancio d'apertura. Esso prende tutti gli altri provvedimenti necessari al trasferimento ed emana le disposizioni corrispondenti.

Art. 22 Trasferimento dei rapporti di lavoro

¹ I rapporti di lavoro del personale di Presenza Svizzera, Svizzera Turismo e LOCATION Switzerland sono trasferiti all'istituto conformemente all'articolo 21 capoversi 1 e 2 e proseguono ai sensi della presente legge.

² Non è dato alcun diritto al mantenimento della funzione, del settore di lavoro e della posizione nell'organizzazione, ma sussiste per un anno il diritto allo stipendio percepito fino a quel momento.

⁵ RU 2000 2585

⁶ RU 1955 1180, RU 1995 1383, RU 1960 995, RU 1995 1383

⁷ RU 2006 1273

³ Le procedure di candidatura sono effettuate soltanto se rese necessarie da una riorganizzazione o dalla presenza di vari candidati.

⁴ L'istituto si impegna ad attuare le ristrutturazioni in modo socialmente sostenibile.

Art. 23 Datore di lavoro competente

¹ L'istituto è considerato il datore di lavoro competente per i beneficiari di rendite:

- a. che dipendono da Presenza Svizzera, Svizzera Turismo o LOCATION Switzerland;
- b. le cui rendite di vecchiaia, di invalidità o di superstiti a titolo della previdenza professionale hanno iniziato a decorrere presso la Cassa pensioni della Confederazione prima dell'entrata in vigore della presente legge.

² L'istituto è parimenti considerato datore di lavoro competente se la rendita d'invalidità inizia a decorrere dopo l'entrata in vigore della presente legge ma l'incapacità lavorativa la cui causa ha portato all'invalidità è insorta prima della sua entrata in vigore.

Art. 24 Modifica del diritto vigente

La legge federale del 16 dicembre 1994 sugli acquisti pubblici è modificata come segue:

Art. 2 cpv. 1 lett. f ^(nuovo)

¹ Alla presente legge sottostanno:

- f. Promozione Svizzera.

Art. 25 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà al referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale determina l'entrata in vigore della presente legge e l'abrogazione delle leggi di cui all'articolo 20.

